

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 1957
(127^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 7 miliardi quale contributo dello Stato per l'attuazione di un primo stralcio del piano di rinascita economica e sociale della Sardegna » (1715-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 2298, 2299
FORTUNATI	2298, 2299
RICCIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2299
SPAGNOLLI, <i>relatore</i>	2298, 2299

« Inquadramento a ruolo degli operai addetti alla conduzione dei fondi saliferi della salina di Cervia » (1775-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	2296, 2297
DE LUCA Angelo, <i>relatore</i>	2296
FORTUNATI	2297
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2296
TRABUCCHI	2296, 2297

« Concessione di un contributo annuo di lire 8.600.000 al Comitato Internazionale della Croce Rossa » (1905) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	2300, 2301
DE LUCA Luca	2301
PONTI, <i>relatore</i>	2300

« Varianti alle vigenti norme sull'imposta generale sull'entrata » (1920) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 2308, 2311
MARIOTTI	2309, 2310
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2309
RODA	2309
TRABUCCHI, <i>relatore</i>	2309, 2310

« Modifiche al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869 » (1934) (D'initiativa dei deputati Cavallaro ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	2301, 2303, 2304
FORTUNATI	2302
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2303, 2304
RODA	2303, 2304
SPAGNOLLI, <i>relatore</i>	2301, 2302, 2303

« Concessione al Consiglio nazionale delle ricerche di un contributo straordinario di lire 500 milioni per il finanziamento dell'anno geofisico internazionale » (1980) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	2307
FORTUNATI	2307
PONTI, <i>relatore</i>	2307
RICCIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2307
RODA	2307

« Elevazione a lire 1.300 milioni del Fondo di dotazione della " Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli " » (1989) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	2308
BRACCESI, <i>relatore</i>	2308
RODA	2308

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Asaro, Bertone, Bruccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Giacometti, Guglielmo, Ma-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)127^a SEDUTA (4 luglio 1957)

riotti, Minio, Ponti, Roda, Schiavi, Spagnolli, Tomè, Trabucchi e Valmarana.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro Riccio.

DE LUCA LUCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Inquadramento a ruolo degli operai addetti alla conduzione dei fondi saliferi della salina di Cervia » (1775-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Inquadramento a ruolo degli operai addetti alla conduzione dei fondi saliferi della salina di Cervia »

Dichiaro aperta la discussione generale.

Come i colleghi ricorderanno il disegno di legge fu approvato dal Senato nella seduta del 27 febbraio 1957, ma è stato modificato dalla competente Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 5 aprile 1957.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Il disegno di legge in esame risponde ad un criterio di equità e di giustizia. La modificazione apportata dalla Camera dei deputati al quarto comma dell'articolo 1 stabilisce che l'inquadramento a ruolo degli operai abbia luogo a fini giuridici dal 1° luglio 1956 con la specificazione aggiuntiva che tale inquadramento dovrà decorrere, ai fini economici, dal 1° aprile 1957, anzichè, come sarebbe rimasto inteso, a partire dal giorno successivo a quello della entrata in vigore della legge.

Circa le altre modifiche non avrei nulla da osservare e propongo l'approvazione del disegno di legge nel testo modificato dalla Camera.

TRABUCCHI. Praticamente la decorrenza è stata aumentata di un anno. Sorge di conseguenza il problema della copertura.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tratta dell'Azienda dei Monopoli, di

una azienda industriale per la quale non è contemplata l'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Il Governo si associa alla proposta di approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati. Do lettura del quarto comma dell'articolo 1 nel testo emendato dalla Camera dei deputati:

« I salariati da inquadrare a ruolo ai sensi del presente articolo non possono in ogni caso superare le 144 unità corrispondenti al numero dei fondi saliferi esistenti e l'inquadramento ha effetto ai fini giuridici dal 1° marzo 1956 ed ai fini economici dal 1° aprile 1957 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del quinto comma dell'articolo 1 nel testo emendato dalla Camera dei deputati:

« Al personale inquadrato a ruolo a termini del presente articolo non possono essere concessi, a partire dalla campagna salifera dalla quale esplica effetto la presente legge, periodi di permesso indennizzato durante lo svolgimento della campagna salifera, e le ore di lavoro prestate in eccedenza al normale orario di servizio durante le campagne stesse sono compensative di quelle che verranno prestate in meno nei periodi di interruzione dei lavori dopo la chiusura della campagna salifera.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del comma aggiunto dalla Camera dei deputati all'articolo 1:

« Il servizio prestato in qualità di operaio temporaneo dai salariati di cui al primo comma del presente articolo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intero anno solare ».

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)127^a SEDUTA (4 luglio 1957)

TRABUCCHI. A me sembra che la durata dell'impiego dell'operaio dovrebbe avere una sua determinata importanza, perchè potrebbe darsi che l'operaio cessi di lavorare dopo un mese acquisendo egualmente il diritto al trattamento di quiescenza per l'intero anno. Comunque, tenuto conto che non sussiste il problema della copertura e che in fin dei conti si tratta di 144 operai, consentiamo pure su questa norma ma è certo che noi stiamo trasformando degli appaltatori di servizi in operai di ruolo.

FORTUNATI. Nella seduta del 27 febbraio 1957 la discussione avvenne su altra base. Si disse che poichè gli operai di cui si parla hanno una frequenza di lavoro che, rapportata alla frequenza normale dei lavoratori italiani in genere, rappresenta l'80-85 per cento delle giornate lavorative ufficiali dell'anno, non si riusciva a capire per quale ragione dovevano essere considerati di ruolo coloro che già si trovano in servizio mentre gli assunti successivamente dovevano nuovamente essere considerati temporanei. Fu posto cioè in discussione il principio del carattere generale ma ritengo non sia stata messa in discussione la legittimità del provvedimento perchè, come lo stesso senatore Trabucchi ebbe a dire, non si tratta di appalti ma di una attività che si perpetua di generazione in generazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il comma aggiunto dalla Camera dei deputati all'articolo 1.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo emendato dalla Camera dei deputati:

« A partire dalla campagna salifera dalla quale esplica effetto la presente legge, cessano di avere vigore le particolari norme e condizioni di lavoro attualmente in atto per la coltivazione dei fondi saliferi della salina di Cervia ad eccezione di quelle che riguardano l'as-

segnazione degli alloggi ai salinari. Alla conduzione dei fondi saliferi non attribuiti a personale di ruolo e che si rendono successivamente vacanti sarà provveduto direttamente dalla salina mediante reclutamento di personale a termini dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 256, col trattamento economico previsto dall'articolo stesso ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'intero disegno di legge che, dopo le modificazioni approvate risulta il seguente:

Art. 1.

Il personale temporaneo in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato che alla data del 30 giugno 1956 risulta adibito alla conduzione diretta dei fondi saliferi della salina di Cervia, è inquadrato, a termini degli articoli 4 e 8 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, nella tabella organica del personale salariato di ruolo, ad esaurimento, con la qualifica di salinari cultori.

Le disposizioni di cui al precedente comma sono estese al personale salariato che sia stato adibito alla conduzione diretta degli anzidetti fondi per l'intera durata delle campagne salifere degli anni 1955 e 1956.

Per l'anzidetto inquadramento a ruolo si prescinde dai limiti di età stabiliti dall'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

I salariati da inquadrare a ruolo ai sensi del presente articolo non possono in ogni caso superare le 144 unità corrispondenti al numero dei fondi saliferi esistenti e l'inquadramento ha effetto ai fini giuridici dal 1° marzo 1956 ed ai fini economici dal 1° aprile 1957.

Al personale inquadrato a ruolo a termini del presente articolo non possono essere concessi, a partire dalla campagna salifera dalla quale esplica effetto la presente legge, periodi di permesso indennizzato durante lo svolgimento della campagna salifera, e le ore di lavoro prestate in eccedenza al normale orario di servizio durante le campagne stesse sono compen-

sative di quelle che verranno prestate in meno nei periodi di interruzione dei lavori dopo la chiusura della campagna salifera.

Il servizio prestato in qualità di operaio temporaneo dai salariati di cui al primo comma del presente articolo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intero anno solare.

Art. 2.

A partire dalla campagna salifera dalla quale esplica effetto la presente legge, cessano di avere vigore le particolari norme e condizioni di lavoro attualmente in atto per la coltivazione dei fondi saliferi della salina di Cerchia ad eccezione di quelle che riguardano l'assegnazione degli alloggi ai salinari. Alla conduzione dei fondi saliferi non attribuiti a personale di ruolo e che si rendono successivamente vacanti sarà provveduto direttamente dalla salina mediante reclutamento di personale a termini dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265, col trattamento economico previsto dall'articolo stesso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 7 miliardi quale contributo dello Stato per la attuazione di un primo stralcio del piano di rinascita economica e sociale della Sardegna » (1715-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 7 miliardi quale contributo dello Stato per l'attuazione di un primo stralcio del piano di rinascita economica e sociale della Sardegna ».

Tale disegno di legge fu approvato dal Senato nella seduta del 7 dicembre 1956 ed è

stato modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 marzo 1957.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SPAGNOLLI, *relatore*. Il disegno di legge in esame prevede l'autorizzazione della spesa di sette miliardi di lire quale contributo dello Stato per l'attuazione di opere stradali deliberate dalla Giunta regionale della Sardegna in seguito alle risultanze trasmesse dalla Commissione appositamente costituita. Le opere stradali riguardano per lire 3.230.000.000 la provincia di Cagliari, per lire 3.150.000.000 la provincia di Nuoro, per lire 3.620.000.000 la provincia di Sassari, per complessive lire 10 miliardi. Gli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato riguardano solo l'aspetto formale del provvedimento e si limitano ad affermare nell'articolo 1 ciò che in effetti risultava chiaramente dalla relazione; anche per gli articoli 2 e 3 si tratta di chiarimenti formali. Pertanto non posso che rammaricarmi del ritardo frapposto dagli emendamenti della Camera alla realizzazione di modeste opere pubbliche stabilite dal Governo per favorire le esigenze della Sardegna. Propongo di accettare il testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, con l'augurio che un'altra volta non si perda dannosamente tanto tempo.

FORTUNATI. Il disegno di legge appare molto inesatto nella sua stesura. Per esempio nel secondo comma dell'articolo 1 quale da noi approvato si stabiliva la suddivisione della spesa interessando anche esercizi successivi, provvedimento che nel testo approvato dalla Camera dei deputati figura nel primo comma dell'articolo 2. Senonchè, nel secondo comma di tale articolo 2 si dice che lo Stato fa fronte all'onere per l'esercizio 1956-57 a carico del capitolo 497 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in contraddizione con la iscrizione nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici come contemplato dal primo comma. Infine, nell'articolo 3 è precisato che il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nel testo approvato dalla Camera dei deputati vi è effettivamente contraddizione. Evidentemente però si è voluto operare immediatamente un trasferimento al bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Sono molto perplesso di fronte al disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, e temo che la legge potrebbe non essere operante. Infatti nel secondo comma dell'articolo 2 di tale testo è detto che all'onere dello Stato dipendente dalla presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1956-57, a carico del capitolo 497 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e, per il successivo esercizio 1957-58 a carico del capitolo concernente provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione dello stesso Ministero per quest'ultimo esercizio. Ora la lista dei provvedimenti legislativi in corso è già stata compilata e non è possibile attingervi un miliardo e cinquecento milioni di lire.

FORTUNATI. Sotto tale aspetto il problema è forse meno complicato, in quanto la lista dei provvedimenti legislativi in corso è solo indicativa. Adottando un provvedimento quale quello della apposizione di un disegno di legge, si obbliga praticamente il Governo ad attingere a quella voce per fare fronte all'onere derivante dalla legge stessa. Da tale punto di vista non possono sorgere dubbi. Possono sorgere invece sulla opportunità o meno di prelevare tale somma, in quanto il Governo potrebbe prospettare impegni tali da porlo in difficoltà qualora dovesse far fronte a ulteriori spese. Certo che, poichè era necessario indicare la copertura, la Camera ha agito in accordo con il Ministero del tesoro.

Secondo me il Governo ha errato nel caldeggiare le rettifiche apportate al testo del disegno di legge approvato dal Senato. Un Governo che imponi un bilancio non può poi decidere di prelevare da fondi praticamente già destinati, somme per agevolare la costruzione sia pure di necessarie opere pubbliche.

SPAGNOLLI, *relatore*. Risulta dal resoconto della discussione svoltasi alla Camera dei deputati sul disegno di legge in esame che tutti si sono meravigliati per le variazioni del tutto formali apportate al testo. Ripeto che reputo particolarmente grave che si perdano dei mesi così poco utili e non bisogna assolutamente perdere altro tempo prezioso. La aggiunta alla fine del primo articolo della specificazione « con il trenta per cento da parte della Regione » non significa alcunchè, perchè è evidente che se lo Stato interviene in favore della Regione per il 70 per cento della spesa totale, il rimanente resta a carico della Regione stessa. E per quanto riguarda la copertura, il nuovo testo ricalca sostanzialmente quello precedente.

Comunque si tratta di questioni tutte formali. Propongo di approvare il disegno di legge in esame nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo aderisce alla proposta del senatore Spagnoli.

PRESIDENTE. Mi auguro che, dopo aver ottenuto la nostra approvazione, il disegno di legge in esame non incontri insormontabili difficoltà per divenire operante. Stiamo per stabilire un pericoloso precedente. Spero che non verrà invocato da alcuno questo aprire porte nuove alle provviste di fondi che sono di discutibile necessità.

Se non si fanno altre osservazioni dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione del testo emendato dalla Camera dei deputati.

Ne do lettura.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'esecuzione di un primo stralcio di opere stradali per l'importo di lire 10 miliardi, comprese nel piano di rinascita della Sardegna da attuarsi dallo Stato, ai sensi dell'articolo 13 della leg-

ge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, con il concorso del 30 per cento da parte della Regione.

(È approvato).

Art. 2

La spesa di lire 7 miliardi sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lire 1 miliardo nell'esercizio 1956-1957 e per lire 1 miliardo e 500 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1957-58 al 1960-61.

All'onere dello Stato dipendente dalla presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1956-57, a carico del capitolo 497 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e, per il successivo esercizio 1957-58 a carico del capitolo concernente provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione dello stesso Ministero per quest'ultimo esercizio.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio, nonchè alla riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici delle quote che saranno versate dalla Regione sarda.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo di lire 8.600.000 al Comitato internazionale della Croce Rossa » (1905).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo di lire 8.600.000 al Comitato internazionale della Croce Rossa ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PONTI, *relatore*. Il disegno di legge in esame è stato proposto nell'intenzione di dare attuazione alla risoluzione della conferenza diplomatica di Ginevra dell'anno 1949, in seguito alla quale fu stipulato un accordo. In base a tale accordo, tutte le nazioni che sono contraddistinte dalla istituzione della Croce Rossa contribuiscono con una quota determinata al funzionamento del Comitato internazionale. L'Italia si è impegnata per una quota che, tenuto conto del mutato potere di acquisto della moneta, ora svalutata, corrisponde a quella anteguerra. Infatti, prima del recente conflitto, l'Italia versava per tale istituzione 60 mila franchi svizzeri. Attualmente, stanziando 8.600.000 lire il nostro Paese viene praticamente a versare al Comitato internazionale della Croce Rossa circa 57 mila franchi svizzeri. Poichè tutt' gli altri Paesi aderenti alla citata convenzione di Ginevra hanno versato i propri contributi a partire dal 1951, il disegno di legge in discussione prevede un contributo annuo, a partire dall'esercizio finanziario 1957-58, di lire 8.600.000 ed un contributo straordinario di lire 51.600.000, quale apporto per gli anni dal 1951 al 1956. Il versamento di tali contributi è reso possibile, come prevede l'articolo 3 del disegno di legge di cui si parla, attingendo al fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per quanto riguarda la somma di lire 8.600.000, per l'esercizio 1957-58, e, per quanto concerne il contributo straordinario di lire 51.600.000, allo stanziamento del capitolo numero 627 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-1957.

Ritengo il contributo equo, oltre che per il raffronto fatto con la quota versata anteguerra, soprattutto perchè tiene conto e della quantità della popolazione italiana e delle possibilità dello Stato italiano. Infatti vi sono nazioni che, meno popolate ma più ricche, danno una somma maggiore di quanto stabilito per nazioni più popolate ma dalle possibilità ridotte. Comunque, è doveroso tener conto che il Comitato internazionale della Croce Rossa ha dato all'Italia più di quanto da questa ri-

ceve. Infatti in occasione della alluvione nel Polesine, tale Comitato ha dato all'Italia contributi per circa cento milioni.

Per tali ragioni, propongo l'approvazione del disegno di legge in esame.

DE LUCA LUCA. Ho un'esperienza personale della Croce Rossa internazionale, che quando deve intervenire, dimostra, come ha fatto specialmente nel corso dell'ultimo conflitto bellico, di non agire con quella imparzialità che sarebbe da attendersi da un organismo internazionale. Potrei dare esempi di italiani prigionieri e feriti che, perchè comunisti, sono stati del tutto trascurati. Comunque, ricordo che ero in barella in un ospedale e che dovevo essere rimpatriato fin dal 1943. La Croce Rossa internazionale non si è per nulla occupata per il mio rimpatrio appunto perchè ero militante del partito comunista.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la concessione a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa di un contributo annuo di lire 8.600.000 a partire dall'esercizio finanziario 1957-1958 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

(È approvato).

Art. 2.

È autorizzata, altresì, a favore del predetto Comitato la concessione di un contributo straordinario di lire 51.600.000, quale apporto per gli anni dal 1951 al 1956.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere di lire 8.600.000 relativo all'esercizio finanziario 1957-58 si provvederà a carico del fondo dello stato di previsione della

spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio 1957-58 destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

All'altro di lire 51.600.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 2, si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 627 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-1957.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cavallaro ed altri: « Modifiche al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954 n. 869 » (1934) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cavallaro ed altri: « Modifiche al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, numero 869 » già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SPAGNOLLI, *relatore*. Con il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, sono stati soppressi tutti i cosiddetti diritti casuali e sono stati mantenuti in vita, sotto il nome di « tributi speciali », soltanto determinati diritti, proventi e compensi elencati nelle tabelle allegate alla suddetta legge (tabelle A, B, C, D, E). Quelli di cui alla tabella A riguardano i tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle finanze e si distinguono nei seguenti titoli: Titolo I (personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette), Titolo II (personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari), Titolo III (personale del

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

127ª SEDUTA (4 luglio 1957)

Catasto e degli Uffici tecnici erariali), Titolo IV (personale dell'Amministrazione delle dogane).

È da dire che la denominazione « tributi speciali » sta proprio a significare che questi diritti, proventi ecc. hanno una più accentuata veste di corrispettivo per servizi speciali resi al singolo cittadino, che li richiede *divisibili*, cioè nella loro utilità, e da ciò la giustificazione del diritto che si impone al richiedente.

Era da ritenere che la legge avesse fissato l'entità dei tributi speciali delle singole tabelle con criteri aventi riguardo all'importanza ed alla frequenza degli atti ed all'onere per i cittadini richiedenti, relativo agli atti stessi.

Confesso, quindi, la perplessità che ho provato in un primo momento di fronte al disegno di legge che ci pervene, già approvato dalla IV Commissione finanze e tesoro della Camera. Pensavo, proprio, che di questa materia più non dovessimo parlare. Indubbiamente, peraltro, leggendo la relazione che accompagna il disegno di legge e compulsando le tabelle si trovano delle diversità di trattamento, che non comprendo (forse ciò fu dovuto alla fretta dell'esame in vista della scadenza dei termini per la conversione in legge).

D'altro canto la discussione svoltasi presso l'altra Camera e le dichiarazioni del Ministro circa il criterio perequativo della proposta, per cui ritengo che soddisferebbe una esigenza di funzionalità venendo incontro agli interessati, mi inducono a non insistere nei miei dubbi ed a proporre l'approvazione del testo così come ci è pervenuto.

Prima di chiudere, preciso inoltre, che nel testo di legge in esame è stato introdotto un articolo, il secondo, che tende ad evitare dubbi circa i destinatari di questi tributi speciali e cioè che trattasi solo del personale periferico.

Mi è stato anche osservato che alla Camera vi sarebbe già un altro provvedimento che si riferirebbe ad altre tabelle, che non sono quelle del Ministero delle finanze. E quindi sarebbe auspicabile che venisse fatta una trattazione organica, dando delega al Governo di rivedere nel suo complesso la materia. Non conosco quest'altro provvedimento, ma ritengo che per non procrastinare la soluzione prevista

dal disegno di legge in esame, sia intanto il caso di approvarlo, data l'urgenza e dato che si tratta di correzione di errori.

Penso che sia auspicabile che un giorno avvenga una revisione organica della materia, senza queste bardature per il privato cittadino, naturalmente compensando attraverso lo stipendio il personale secondo il suo ruolo e le sue responsabilità, senza altre aggiunte od ammennicoli, senza cioè diritti accessori. Non ho altro da aggiungere, se non da proporre l'approvazione del provvedimento.

FORTUNATI. È inutile riprendere tutta la discussione generale, che è stata fatta a suo tempo *de jure condendo*. Dal punto di vista formale, l'unica questione che mi lascia perplesso è come si possa ammettere che il gettito del tributo sia ripartito tra il personale, o che per intero spetti al personale. Si tratta di una formulazione che suona male perchè il principio potrebbe sollevare ulteriori conseguenze. Se i tributi spettano per intero al personale, è evidente che questo diventa un diritto soggettivo; e non mi sembra nè giusto, nè morale che con l'articolo 2 sia sanzionato un diritto soggettivo di un dipendente dello Stato ad un tributo.

Nei comuni sono sorte gravi questioni. La legge dice: mentre si riscuote una imposta di consumo, si riscuote l'imposta per l'entrata: al Comune spetta l'aggio del 2 per cento, e questo oggi, di fatto, viene ripartito tra il personale. Però, data la dizione della legge, il personale ha sostenuto che questo era un suo diritto originario, mentre diritto originario non era. Nella fattispecie: il diritto originario è dello Stato: il cittadino lo versa allo Stato, non al funzionario.

Ho voluto fare l'osservazione perchè risulti agli atti che è lo Stato che concede che il gettito di determinati tributi, di sua esclusiva competenza, sia ripartito tra il personale.

Inoltre si potrebbe fare anche una questione di forma. In italiano non so che cosa voglia dire « i tributi spettano »; semmai si dovrà dire: « il gettito dei tributi spetta... ».

SPAGNOLLI, *relatore*. Risulta dagli atti della Camera che l'articolo 2, che non esisteva

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)127^a SEDUTA (4 luglio 1957)

originariamente nella legge del 1954, è stato aggiunto per togliere la possibilità che si pensasse che questi diritti erano ripartiti tra i dipendenti dell'Amministrazione centrale. E allora un deputato (mi pare l'onorevole Turnaturi) ha proposto, a chiarimento, che venisse inserito quell'articolo, che significa sostanzialmente che hanno diritto a questi diritti speciali soltanto gli appartenenti agli uffici provinciali periferici.

RODA. A me pare che non sia il caso di rimandare alla Camera un provvedimento per una semplice cancellazione e sostituzione di una parola.

Sono invece molto perplesso sulla natura del provvedimento stesso: si tratta di un compenso che viene pagato dall'Erario per una controprestazione effettuata dal personale dell'Amministrazione finanziaria provinciale.

SPAGNOLLI, *relatore*. Siamo d'accordo che la dizione non è la più felice e sarebbe stato meglio esprimersi diversamente, ma credo che i chiarimenti che diamo in questa sede, come sono stati dati alla Camera, possano essere sufficienti per la esatta interpretazione della legge.

PRESIDENTE. Rilevo che il provvedimento in esame è urgente, e l'urgenza viene sempre a ricadere sulle spalle nostre: questo progetto presentato nel 1954 alla Camera, è stato approvato dopo tre anni, il 27 marzo 1957. A noi è pervenuto il 3 aprile 1957, con urgenza! Bisognerebbe far rilevare che la Camera ha deciso sul disegno di legge dopo tre anni di giacenza, e che anche noi abbiamo il diritto di esaminarlo con calma e ragionevolezza.

In secondo luogo devo dire che anche il senatore Einaudi ha riconosciuto che i diritti casuali storici esistono e non c'è nulla da dire: questi diritti di percezione di un *quid* devono essere dunque riconosciuti. Mi lascia solo perplesso il compenso che viene richiesto per il diritto di consultazione di registri: 250 lire per la prima mezz'ora e lire 500 per ogni ora o frazione di ora successiva; mi sembra eccessivo questo diritto, se si pensa che l'impiegato non fa niente altro che mettere a disposizione

dell'interessato il registro richiesto per consultazione. Tuttavia, poichè ciò è stato approvato anche dalla Camera e per non provocare ulteriori ritardi, accettiamo le cifre stabilite. Mi compiaccio con il relatore e con il senatore Fortunati per le osservazioni perfettamente pertinenti. Convengo che non sia il caso di far tornare alla Camera il provvedimento, ma desidero che risulti dai verbali come non si debba chiedere « l'urgenza » a noi quando nessuna urgenza hanno dimostrato i colleghi dell'altro ramo del Parlamento.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La relazione del senatore Spagnolli è stata così precisa, che esime me dal ritornare sulla materia da lui trattata. Vorrei soltanto accentuare la ragione di equità che ha ispirato i proponenti, ed ha indotto il Governo ad accettare il loro punto di vista, proponendo le variazioni contenute nella Tabella allegata al disegno di legge. Era infatti considerato ingiusto che colleghi che lavorano gomito a gomito ed appartenenti alla stessa Amministrazione, offrendo al pubblico una certa prestazione, avessero diritti casuali differenti e cioè per gli uni di una determinata ampiezza e per altri di minore entità. È stata dunque una ragione di equità e di funzionalità insieme quella che ha suggerito il provvedimento. Si era generato uno stato psicologico delicato tra funzionari di una stessa branca dell'Amministrazione. Su questo punto credo che la Commissione sia d'accordo.

Quanto all'articolo 2, è già stato giustamente notato dal senatore Roda, che più che di tributi si tratta del pagamento di una prestazione e cioè del corrispettivo di una prestazione. Approvo pienamente quanto ha osservato il senatore Fortunati e ritengo opportuno che anche su questo punto le dichiarazioni del Governo siano verbalizzate in modo preciso: che cioè la dizione usata dall'articolo 2: « tributi speciali spettano per intero al personale », debba essere intesa nel senso che « il gettito dei tributi speciali, di cui, ecc. ecc. è suddiviso per intero fra il personale periferico escluso quello della Amministrazione centrale ».

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)127^a SEDUTA (4 luglio 1957)

Questo è il concetto della legge, espresso in una forma non esatta dall'emendamento introdotto dalla Camera dei deputati.

Mi associo alla richiesta del relatore, affinché l'onorevole Commissione voglia approvare il disegno di legge, come ci è pervenuto dalla Camera.

RODA. Mi compiaccio con gli onorevoli colleghi per il consenso unanime su questo disegno di legge, che attua uno scopo perequativo di squilibri nella ripartizione dei diritti casuali. Faccio peraltro una domanda al Governo, che rientra nelle critiche mosse dal Presidente della nostra Commissione per il ritardo frapposto tra la presentazione e la approvazione del provvedimento da parte della Camera: noi da oggi in poi suddivideremo qualche cosa come 800 milioni all'anno — a tanto ammontano i corrispettivi diritti casuali — tra i diecimila funzionari e impiegati (sottolineo che il beneficio va a tutti, dal capo compartimento all'ultimo usciere e questa è un'ottima cosa). Ma l'aver atteso due anni per l'approvazione, significa che lo Stato ha incassato e non pagato; e la non ripartizione dei diritti è andata a tutto danno dei funzionari e dei lavoratori.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Le riscossioni e la relativa ripartizione sono state fatte secondo le norme attualmente vigenti e nulla è rimasto nelle casse dello Stato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli e della tabella allegata dei quali do lettura:

Art. 1.

La tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, è sostituita da quella allegata alla presente legge per la parte concernente il titolo II, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

(È approvato).

Art. 2.

I tributi speciali, diritti e compensi riscossi in base alla tabella A — titolo I, II e III — allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, modificata dalla presente legge e quelli previsti dalla tabella allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 870, per la parte afferente al personale di collaborazione delle Ipoteche, spettano per intero al personale delle Amministrazioni indicate nelle tabelle medesime, e vanno ripartiti secondo i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.

(È approvato).

Do ora lettura della tabella allegata al disegno di legge:

TITOLO II.

PERSONALE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRECTE
SUGLI AFFARI

	Fisso	Scrittura- zione
1. — Diritto per consultazione dei registri di atti e denunce, o di bolletta di pagamento:		
a) per la prima mezz'ora	250	—
b) per ogni ora o frazione di ora successiva	500	—
2. — Copia od estratto di atti, denunce e documenti depositati negli Uffici del registro quando il rilascio delle copie e degli estratti è consentito dalle norme vigenti, oltre il diritto di ricerca per ogni pagina dell'originale riprodotta o riassunta:		
a) per la prima pagina	—	50
b) per ogni pagina successiva	—	20
3. — Compilazione della domanda di voltura catastale. I diritti sono tanti quante sono le domande che, secondo le norme vigenti occorre inviare agli Uffici incaricati della conservazione del Catasto	150	—
4. — Certificato di denunciata successione da allegare alla domanda di voltura:		
a) per ogni certificato	100	—
b) per la prima pagina	—	50
c) per ogni pagina successiva	—	20
5. — Certificato di denunciata riunione di usufrutto alla nuda proprietà da allegare alla domanda di voltura:		
a) per ogni certificato	100	—
b) per la prima pagina	—	50
c) per ogni pagina successiva	—	20
6. — Copia di atti pubblici o privati con firme autenticate, nonché di testamenti o di altri atti da allegare alla domanda di voltura:		
a) diritti per la certificazione di conformità	100	—
b) diritto di scritturazione:		
per la prima pagina	—	50
per ogni pagina successiva	—	20
7. — Certificati di denunciata successione rilasciati ai fini della trascrizione:		
a) diritto di rilascio	100	—
b) diritto di scritturazione:		
per la prima pagina	—	50
per ogni pagina successiva	—	20
Sono dovuti tanti diritti quanti sono i certificati da rilasciare.		

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)127^a SEDUTA (4 luglio 1957)

	Fisso	Scrittura- zione
8. — Certificato di definitiva valutazione	500	—
9. — Certificato di definito accertamento I.G.E.	500	—
10. — Certificati di qualsiasi specie, diversi da quelli indicati nei numeri precedenti, oltre il dritto di ricerca di cui all'articolo 1 della presente:		
a) per la prima pagina	—	50
b) per ogni pagina successiva	—	20
11. — Domanda di trascrizione del certificato di denunciata successione:		
a) per la compilazione della domanda	200	—
b) diritto di scritturazione:		
per la prima pagina	—	50
per ogni pagina successiva	—	20
Il diritto di compilazione è dovuto una volta sola per ciascuna domanda di due esemplari. Il diritto di scritturazione è dovuto per ciascuna pagina dei due esemplari di ciascuna domanda.		
12. — Per la riscossione dei contributi dovuti alla Cassa nazionale del notariato per ogni 100 lire	2	—
13. — Per la riscossione dell'onorario complementare spettante alla Cassa nazionale del notariato sul maggior valore dei beni trasferiti accertati ai fini dell'applicazione delle imposte di registro o di successione:		
per ogni 100 lire	5	—
14. — Per la riscossione dei contributi a favore della Cassa nazionale di previdenza per gli avvocati e procuratori, per ogni 100 lire	2	—
15. — Diritto di urgenza:		
a) per il rilascio di copie e certificati entro cinque giorni	Il doppio dei diritti stabiliti dalla tabella ai numeri corrispondenti.	
b) per la restituzione entro lo stesso giorno dell'originale degli atti registrati.	200	—
16. — Copia di decisioni emesse dalle Commissioni amministrative tributarie:		
a) diritto per la certificazione di conformità	25	—
b) diritto di scritturazione:		
per la prima pagina	—	50
per ogni pagina successiva	—	20

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione al Consiglio nazionale delle ricerche di un contributo straordinario di lire 300 milioni per il finanziamento dell'anno geofisico internazionale » (1980).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione al Consiglio nazionale delle ricerche di un contributo straordinario di lire 300 milioni per il finanziamento dell'anno geofisico internazionale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PONTI, *relatore*. La Federazione di tutte le Unioni scientifiche del mondo ha stabilito di compiere uno studio generale sulle condizioni fisiche della Terra nei rapporti con l'atmosfera per l'anno 1958, che è stato chiamato anno geofisico internazionale. Tale studio può riuscire efficace soltanto se il controllo sarà simultaneo in tutti i Paesi del mondo, per il dettagliato esame delle azioni e delle reazioni dei fenomeni fisici.

Cinquantadue nazioni si sono associate per rendere fruttuoso l'anno geofisico, demandando alle varie associazioni scientifiche il compito di occuparsi dei fenomeni di magnetismo, geodesia, geofisica, geografia, eccetera. Tali associazioni si sono impegnate a compiere i loro studi e le loro osservazioni dei fenomeni secondo un programma che va dal 1º luglio al 31 dicembre del 1958. In Italia è stato incaricato di compiere tali osservazioni e studi il Consiglio delle ricerche, il quale, dopo una serie di indagini, ha presentato un programma, in base al quale ha chiesto un contributo di 300 milioni di lire, che tiene conto della collaborazione di varie istituzioni scientifiche universitarie e di altre amministrazioni. Tale contributo sarà erogato in tre esercizi finanziari, a partire dall'esercizio 1957-58.

In considerazione della importanza non solo scientifica ma anche pratica di tali studi, e tenuto conto della necessità per l'Italia di essere presente in una indagine internazionale di tale portata e valore, ritengo che la Commissione darà la sua approvazione al disegno di legge in discussione.

RODA. Dati gli alti fini scientifici che ci si propone di conseguire con il disegno di legge in esame, vi è da formulare un solo augurio di carattere generale: che una volta tanto si elimini il malvezzo di destinare fondi stanziati per determinati scopi a vascolarizzare un organismo. Vale a dire c'è da augurarsi che i fondi destinati per un determinato scopo volgano una volta tanto a conseguire quello scopo.

PONTI, *relatore*. Posso assicurare che non è il caso di pensare ad una differente destinazione del contributo richiesto.

FORTUNATI. L'unica riserva da farsi è che sarebbe stato preferibile presentare un po' più presto il disegno di legge in discussione. Comunque, non è il caso di perdere ulteriore tempo, ma di passare sollecitamente all'approvazione.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per necessità di bilancio, è stata ridotta a 300 milioni di lire la richiesta iniziale che era di 900 milioni di lire. Non è quindi il caso di pensare che tale somma possa essere destinata ad altri scopi.

PRESIDENTE. Ho ricevuto una lettera del presidente Giordani, personalità di primo piano, nel campo scientifico, nella quale mi si fa rilevare che, nei limiti delle disponibilità finanziarie, sono stati accuratamente predisposti tutti i lavori per l'anno geofisico, e mi si prega di adoperarmi per la approvazione del disegno di legge in esame, all'unico fine di evitare che l'Italia risulti assente ad una manifestazione di tanta importanza.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 300.000.000 al Consiglio nazionale delle ricerche per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività scientifica

inerente all'anno geofisico internazionale, da erogarsi in ragione di lire 100 milioni annui a decorrere dall'esercizio 1957-58.

(È approvato).

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato, per la quota di lire 100 milioni relativa all'esercizio 1957-58, con il fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, destinato alla copertura di spese dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Elevazione a lire 1.300 milioni del Fondo di dotazione della " Sezione di credito fondiario del banco di Napoli " » (1989).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Elevazione a lire 1.300 milioni del Fondo di dotazione della " Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli " ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il Fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 1.000 milioni con legge 15 giugno 1956, n. 629, viene ulteriormente elevato a lire 1.300 milioni, mediante trasferimento a tale scopo della somma occorrente dalle normali disponibilità dell'Azienda bancaria del Banco medesimo.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

BRACCESI, *relatore*. Durante il 1956 e il 1957 la Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli ha collocato con estrema facilità cinque o sei miliardi di obbligazioni, ciò che gli ha permesso di soddisfare buona parte delle richieste di mutui pervenutegli. Globalmente, il suddetto Istituto avrà in circolazione venti miliardi di cartelle, ammontare questo contenuto nel limite di venti volte il fondo di dotazione, così come è stabilito dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474.

Il Consiglio d'amministrazione del Banco, a questo punto, poichè le richieste di mutui continuano a pervenirgli con ritmo crescente, ha deliberato di aumentare il fondo di dotazione della sezione di credito fondiario di altri 300 milioni, portandolo cioè da 1.000 milioni a 1.300 milioni, così da permettere la emissione di altri sei miliardi di obbligazioni.

Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, nella sua riunione del 14 marzo 1957, ha autorizzato l'aumento in parola.

Data la perfetta regolarità dell'operazione ne propongo senz'altro l'approvazione da parte della Commissione.

RODA. Desidero porre una domanda e avere una precisa risposta: siamo nei limiti dello statuto, o tali limiti sono stati superati?

BRACCESI, *relatore*. Il Banco di Napoli non ha superato i limiti; anzi siamo leggermente al di sotto di tali limiti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Varianti alle vigenti disposizioni sull'imposta generale sull'entrata (1920).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Varianti

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)127^a SEDUTA (4 luglio 1957)

alle vigenti disposizioni sull'imposta generale sull'entrata ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. L'aliquota dell'imposta generale sull'entrata, dovuta per il commercio dei prodotti fertilizzanti di produzione nazionale e per la loro importazione, se di provenienza estera, è fissata nella misura del due per cento. Medesima aliquota è stata fissata per i prodotti anticrittogamici, quali il solfato di rame, l'ossicloruro di rame, lo zolfo grezzo, molito e ventilato, lo zolfo raffinato, sublimato, i minerali di zolfo e così via.

L'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento in base al volume degli affari è stabilita nella misura del quattro per cento per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota dell'8 per cento ad ogni passaggio; nella misura del 4 per cento sui prodotti lordi conseguiti da ristoranti, caffè, bar, sale da the, sale da ballo, circoli, clubs e altri locali simili, compresi quelli esistenti negli alberghi per gli esercizi classificati di lusso. Si passa dal 5 al 3 per cento per le fisarmoniche, le macchine fotografiche, le pellicole e le lastre sensibilizzate per fotografia e cinematografia.

Il provvedimento contiene tre norme. Una riguarda l'unificazione in materia tributaria. Una seconda la fissazione della misura di tassa dovuta in abbonamento in relazione alla tassa dovuta per i singoli prodotti. La terza riguarda facilitazioni nelle esportazioni di merci di cui abbiamo un eccesso di abbondanza.

Mi sembra che nel complesso il provvedimento meriti la nostra approvazione.

RODA. Il disegno di legge in esame riguarda una modifica del nostro sistema tributario, di un provvedimento cioè che interessa un gettito annuo di quattrocento miliardi di lire. Data la sua importanza ritengo non sia opportuno discuterne alla fine di una faticosa seduta.

Inoltre il senatore Trabucchi non ha precisato la portata del disegno di legge in esame, vale a dire se si ritenga di trarne dei be-

nefici o no, se le variazioni sono positive o negative. Penso che il principio informatore del disegno di legge stesso sia di perequare il sistema a causa di anomalie registrate nella applicazione della imposta.

Sarei altresì desideroso di conoscere la ragione per cui nel nostro Paese si paga il tre per cento sulle macchine fotografiche ed il quattro per cento sulla canna da zucchero. Probabilmente alle osservazioni da me fatte si risponderà che esistono necessità finanziarie. Se ciò effettivamente avverrà, ritengo che non si dovrà più parlare di perequazione tributaria ma di convenienza tributaria che si intende ottenere con il disegno di legge in discussione.

Propongo quindi che la discussione di questo disegno di legge sia rinviata ad altra seduta.

TRABUCCHI, *relatore*. Non metto in dubbio la fondatezza dei rilievi mossi dal senatore Roda, ma in sostanza il provvedimento di cui si parla non prevede particolari innovazioni; esso consiste più che altro in un adeguamento delle aliquote alle attuali esigenze.

MARIOTTI. Non costituisce certo una novità affermare che il 70 per cento degli anticrittogamici è manipolato dalla Montecatini. Pertanto i benefici annunciati andrebbero a favore delle grandi aziende, non certo dei piccoli produttori. Comunque il fatto di presentare provvedimenti parziali dà l'impressione che questi siano stati sollecitati da persone che hanno interessi su vasta scala.

Ne consegue che è logico, allorchè si propongono provvedimenti come quello in esame, chiedere di conoscere anzitutto quanto verrà assorbito dalle grandi aziende e soppesare le conseguenze che le agevolazioni che si intendono concedere avranno sul mercato nazionale, soprattutto allo scopo di evitare di giungere a paternalismi che contrastano con una sana economia dello Stato.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero fare qualche osservazione sugli interventi dei senatori Roda e Mariotti.

Il Governo non si oppone al rinvio dell'esame di questo disegno di legge, perchè non ha alcuna intenzione di affrettare una discussione in fine di seduta nè di impedire un più approfondito esame del disegno di legge stesso. Però penso che le osservazioni dei senatori Roda e Mariotti sono andate al di là dell'oggetto del disegno di legge.

Nella relazione con cui il Governo lo ha presentato, sono ben delineati i settori nei quali il Governo ha ritenuto di intervenire. Il Governo, d'altronde, segue giorno per giorno l'andamento di questo delicatissimo tributo che è l'imposta generale sull'entrata, imposta che va perfezionandosi mano a mano. Pensiamo anche di poter affermare che se non la perfezione, certo un relativo equilibrio in questo settore sarà raggiunto: basterebbe pensare al provvedimento, che è all'esame della Commissione, relativo ai tessili, per convincersi come il Governo cerchi di addivenire ad una semplificazione del tributo. Ma i limiti di questo disegno di legge sono particolari, nel senso che il Governo non solo segue gli inconvenienti che dall'applicazione di questo tributo possono derivare in un senso o nell'altro, ma ha anche il dovere di sentire le categorie economiche interessate, qualunque esse siano, quando rappresentano al Governo gli inconvenienti da esse riscontrati.

In seguito appunto a questo lavoro di riesame il Governo ha notato che in determinati limitatissimi settori si erano verificati degli inconvenienti, per esempio, per quanto riguarda gli anticrittogamici e i fertilizzanti, per i quali talune agevolazioni non potevano essere applicate, in quanto nelle disposizioni precedenti non erano considerati, perchè la Scienza non li aveva ancora creati. Ecco la portata molto limitata dell'articolo 2 in cui si inseriscono delle forme di fertilizzanti, che prima non erano sul mercato. Non vedo quindi come si possano fare delle accuse di favoritismo.

Di conseguenza sono state apportate delle modifiche nelle aliquote dell'imposta sull'entrata. E poichè tali modifiche vennero a rendere sfasati gli abbonamenti nei confronti delle aliquote dei singoli passaggi si è dovuto provvedere, con concetti equitativi, a rimuo-

vere ogni inconveniente. Questa è la portata ben limitata dell'odierno provvedimento, che non può provocare le abusate accuse e i consueti discorsi sui monopoli: il Governo non deve ignorare i grandi complessi industriali, che onorano l'Italia, e portano all'economia italiana un grande contributo: non può ignorarli, e non deve nemmeno ignorare gli inconvenienti che essi segnalano nell'interesse di tutti.

Circa l'I.G.E. sullo zucchero — per la quale è previsto un abbuono dell'1 per cento — dirò che vi sono degli *stocks* che il consumo interno non riesce ad assorbire. Ed allora come si può criticare il Governo quando propone una diminuzione dell'I.G.E. nell'intento di favorire l'esportazione? E così è per gli altri generi che sono elencati nell'articolo 4.

Penso che se le osservazioni fatte dai senatori Roda e Mariotti potevano essere prese in considerazione per provvedimenti di natura più larga e massiccia, non hanno invece ragione d'essere per questo disegno di legge, che si potrebbe chiamare una leggina, che si limita a correggere degli errori che gli operatori economici hanno rilevato e fatto presente agli organi competenti.

Tutto quanto ho dichiarato non significa, ripeto, che il Governo si oppone ad un rinvio; ma mi è parso doveroso non lasciar cadere le osservazioni che qui sono state fatte. Se la discussione sarà rinviata provvederò comunque a fornire alla Commissione gli elementi che sono stati richiesti.

TRABUCCHI, *relatore*. A chiarimento ed in aggiunta a quanto ha detto il Sottosegretario di Stato Piola, dato che di questa materia se ne discuterà tra una o due settimane, in occasione del dibattito sul bilancio dell'agricoltura, ricorderò come, in attuazione di un'idea della Presidenza del Consiglio, si debba cercare di rendere meno costoso il prezzo dei fertilizzanti anticrittogamici e cercare di ridurre il premio sul prodotto.

MARIOTTI. È quanto intendevo dire io: arrivare a ridurre il complesso delle spese dei

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

127ª SEDUTA (4 luglio 1957)

prezzi politici, attraverso facilitazioni notevoli nelle spese di produzione.

PRESIDENTE. A parte altre considerazioni, il senatore Roda ha espresso l'opportunità di un rinvio della discussione onde consentire un più approfondito esame del testo del disegno di legge in discussione.

Pertanto, se non si fanno altre osservazioni,

rinvio il seguito della discussione di questo disegno di legge ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.